



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:</p> <p><i>h)</i> «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;</p> <p style="text-align: center;">Art. 18. <i>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</i></p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p><i>a)</i> nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.</p>
<b>Decreto modific a</b>	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
<b>Note e proposte</b>	<p>È emersa una ambiguità tra le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera h) che attribuiscono al datore di lavoro la nomina del medico competente e l'articolo 18, comma 1, lettera a) che prevede che la stessa può rientrare tra i compiti dei dirigenti, tale circostanza potrebbe lasciare spazio all'attribuzione di una diversa valenza tra le attività di tutela della salute rispetto a quelle della sicurezza tecnica, alla luce del fatto che la nomina del responsabile del SPP è previsto come obbligo non delegabile, una diversa valenza tra le due attività appare palesemente in contrasto con la logica di un sistema di gestione della salute e della sicurezza incentrato funzionalmente in maniera univoca nei due aspetti, come chiaramente desumibile dalla formulazione dell'articolo 30</p> <p><u>modifica:</u></p> <p>rendere paritaria l'attribuzione della responsabilità della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, prevedendo per entrambe o la delegabilità, in funzione di una complessità del sistema aziendale che potrebbe richiedere tale soluzione, o al</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

	contrario fissare per entrambe le figure la non delegabilità, in rapporto alle peculiari responsabilità del datore di lavoro. Entrambe le soluzioni postulano la consequenziale parificazione anche sul piano sanzionatorio nell'articolo 55
--	--

D.Lgs. 81/08	
Decreto modificato	<p style="text-align: center;">“ART. 2-bis. (Presunzione di conformità)</p> <p><i>1. La <del>corretta</del> L'efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militari.”.</i></p>
Note e proposte	<p>Sembra piuttosto azzardato immaginare gli organismi bilaterali e l'università come certificatori.</p> <p>La certificazione del SGS adottato e attuato e la marcatura CE delle macchine danno presunzione di conformità a tutto il decreto. Inoltre l'adozione e attuazione di un SGS (non la sua certificazione) assorbe completamente i doveri di vigilanza del ddl. Questo garantirebbe la totale impunità del datore di lavoro in ogni circostanza. Ancora, l'art.2-bis parla di efficace e non più di corretta attuazione delle norme di buona tecnica. Quindi, non basta attuare le norme tecniche alla lettera, bisogna che questa attuazione sia efficace.....il che è praticamente impossibile da valutare.</p> <p>Leggendolo l'art. 2-bis insieme all'articolo 76 del D.Lgs. 276/03, è evidente che alle commissioni di certificazione istituite negli enti bilaterali e a docenti di diritto del lavoro di ruolo (nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza), si pensa di affidare una duplice funzione di tipo pubblico”: la certificazione dei contratti di lavoro (intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto) e quella della adozione ed “efficace” (attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ex articolo 30.</p> <p>Il ricorso contro la certificazione dei rapporti di lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 276, è molto complicato e prevede, in prima istanza, il coinvolgimento della commissione che ha certificato e un tentativo di conciliazione. Non è chiaro se</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

	<p>e come potrebbe essere contestata la certificazione dei modelli di organizzazione e gestione.</p> <p>Sulla presunzione di conformità delle macchine marcate CE si nutrono ancora più perplessità, anche se nel seguito dell'articolato vengono in qualche modo chiarite le modalità di contestazione delle carenze dei RES.</p> <p>Resta la questione di che valore hanno le certificazioni a fronte di infortuni e malattie professionali comunque intervenuti.</p>
--	---

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12.</b> <i>Interpello</i></p> <p>1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.</p> <p>2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.</p> <p>3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.</p>
<b>Decreto modifica</b>	<p style="text-align: center;">ART. 8-bis <i>(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza."</p>
<b>Note e proposte</b>	<p>L'attività degli organi di polizia giudiziaria viene così limitata dalle opinioni della commissione per l'interpello: in questa maniera si sovverte l'ordinamento costituzionale in quanto si sottopone l'azione dell'organo di vigilanza al</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

	controllo di un organismo amministrativo che potrebbe essere sottoposto ad un controllo più o meno diretto del ministero. Può derivarne una grave limitazione delle funzioni di vigilanza.
--	--

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 13. <i>Vigilanza</i></p> <p>5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 39. <i>Svolgimento dell'attività di medico competente</i></p> <p>3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.</p>
<b>Decreto modific a</b>	<p style="text-align: center;">ART. 22 <i>(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 39, comma 3, del decreto le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: "<i>che svolga attività di vigilanza</i>".</p> <p style="text-align: center;">ART. 9 <i>(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: "<i>5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.</i>".</p>
<b>Note e propost e</b>	Un medico (art.39.3) o altro personale (art.13.5) che non svolgano attività di vigilanza possono fare, rispettivamente, il medico competente o il consulente. Questo innescherà forse delle questioni nei Servizi ASL, con equilibrismi di molti per riuscire a fare i consulenti a scapito delle attività di vigilanza.



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 15. <i>Misure generali di tutela</i></p> <p>1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:</p> <p><i>l) il controllo sanitario dei lavoratori;</i></p>
<b>Decreto modifica</b>	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
<b>Note e proposte</b>	<p>Risulta previsto il "controllo sanitario dei lavoratori" che non ha alcun riscontro in altre parti del decreto 81, per cui appare opportuna la sostituzione del termine</p> <p><u>modifica:</u></p> <p>SOSTITUZIONE DEL TERMINE "CONTROLLO SANITARIO DEI LAVORATORI" con il termine indicato nelle definizioni dell'art. 2 comma 1, lettera m di "SORVEGLIANZA SANITARIA"</p>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

D.Lgs. 81/08	
Decreto modific a	<p style="text-align: center;">«Articolo 15-bis (<i>Obbligo di impedimento</i>)</p> <p>1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;</li><li>b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;</li><li>c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.</li><li>d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.</li></ul> <p>2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».</p>
Note e proposte	<p>Assale alla radice la possibilità di definire in sede di giudizio la "posizione di garanzia": essa dovrà essere definita per legge altrimenti non si potrà sostenere che "non impedire equivale a cagionare".</p> <p>Rappresenta un tentativo dell'ultimo momento di scaricare tutte le responsabilità penali dal vertice aziendale ai livelli inferiori, il tutto violando in modo flagrante l'articolo 1</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

	<p>della legge delega n. 123/2007 che non consente modifiche del codice penale, in quanto non rientrano nell'oggetto della delega, eppure sono il contenuto, illegittimo, dell'articolo 15 bis del citato decreto Sacconi.</p> <p>Sembra un tentativo di ritorno alla concezione di tassatività del precetto normativo, ma solo per il datore di lavoro e il dirigente, con un effetto "paralizzante" per la dimostrazione di responsabilità, in particolare per i danni alla salute.</p>
--	---

D.Lgs. 81/08	<p>Art. 16. <i>Delega di funzioni</i></p> <p>3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.</p>
Decreto modifica a	<p>ART. 11 <i>(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4".</p>
Note e proposte	<p>Non è accettabile la modifica dell'art.16 comma 3 che elimina di fatto ogni obbligo di vigilanza del Ddl in presenza di SGS.</p>

D.Lgs. 81/08	<p>Art. 18. <i>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</i></p> <p>2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi;</p>
-----------------	--



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

	<p>b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;</p> <p>c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;</p> <p>d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;</p> <p>e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p>
<b>Decreto modificato</b>	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
<b>Note e proposte</b>	<p><u>Integrazione</u> articolo 18 comma 2:</p> <p>lettera d) aggiungere dopo "malattie professionali", nonché l'elenco dei lavoratori in assunzione, di quelli cessati dal rapporto di lavoro, di quelli proposti per il cambio di mansione, il numero di giorni di assenza per ciascun lavoratore differenziato per malattia o altre cause."</p> <p><u>Integrazione</u> articolo 18 comma 2:</p> <p>con lettera dd) firmare la cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 41, comma 1 nella parte di propria competenza; per la violazione della lettera dd) si propone la sanzione più lieve prevista per il datore di lavoro, rispetto alle previsioni della lettera c comma 4 dell'articolo 55 per le violazioni del comma 2 dell'articolo 18, trattandosi di violazione di tipo formale.</p>
<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p>Art. 21.</p> <p><i>Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi</i></p>
<b>Decreto modificato</b>	
<b>Note e proposte</b>	<p><i>Una questione importante riguarda gli autonomi. Se si mettono insieme o sono chiamati a lavorare per una impresa sono considerati una impresa di fatto nel primo caso o dipendenti nel secondo. Sta di fatto che dovrebbero essere formati dal datore di lavoro, sottoposti a controllo sanitario, avere i dpi ecc. Non succede nella realtà.</i></p> <p><i>Si propone una modifica del 21 rendendo obbligatoria la sorveglianza sanitaria e la formazione. Nel caso lavorino con rapporti di collaborazione/subordinazione devono avere, nei confronti della sicurezza, i requisiti dei dipendenti.</i></p>
<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p>Art. 26.</p> <p><i>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</i></p> <p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

	<p>misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.</p>
<b>Decreto modific a</b>	<p>2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:  <i>“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.</i>”</p>
<b>Note e proposte</b>	<p>Il comma 3 dell'art.26 (DUVRI) non si applica più a lavori a rischio di infortunio che durino meno di due giorni, quindi una buona parte dei subappalti più selvaggi in edilizia. Un'ulteriore spinta a frammentare e intensificare i lavori? Cioè, meglio lavorare su tre turni piuttosto che in tre giorni? La scelta di collegare gli obblighi in materia di DUVRI e di cantiere alla durata dei lavori non ha nulla a che vedere con la sicurezza dei lavoratori, che non dipende affatto dalla durata dei lavori ma dalla pericolosità degli stessi.</p>

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 28.  <i>Oggetto della valutazione dei rischi</i></p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: .....</p>
<b>Decreto modific a</b>	<p style="text-align: center;">ART. 16  <i>(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>b) al comma 2, alinea, le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti:  <i>“deve essere munito di data certa e o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”;</i></p>
<b>Note e proposte</b>	<p>Il depotenziamento del concetto di data certa tanto in materia di documento di valutazione dei rischi quanto addirittura in materia di delega di funzioni equivale ad un invito ad eludere gli obblighi valutativi a carico dei datori di</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

	lavoro.
--	---------

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 29. <i>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</i></p> <p>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.</p>
<b>Decreto modific a</b>	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
<b>Note e propost e</b>	<p><u>Proposta di modifica punto1.</u></p> <p>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente nei casi in cui i rischi da valutare possono comportare la necessità della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.</p> <p>Sarebbe peraltro opportuno richiedere la firma di quanti collaborano alla stesura del DVR (medico competente, RSPP).</p>

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 39. <i>Svolgimento dell'attività di medico competente</i></p> <p>6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impres e nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.</p>
<b>Decreto modific a</b>	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
<b>Note e propost e</b>	<p>Svolgimento dell'attività di medico competente</p> <p><u>Proposta di integrazione:</u></p> <p>comma 6: aggiungere dopo la parola coordinamento "di direzione tecnica e</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

	<p>scientifica”</p> <p>Andrebbe messo in maggiore luce il ruolo della professionalità del MC, esplicitata non solo attraverso l'attività di sorveglianza sanitaria ma anche attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la valutazione rischi (che deve essere anche da lui sottoscritta) per le attività che presentino rischi di carattere sanitario</li><li>- i sopralluoghi periodici (necessari strumenti di supporto per il datore di lavoro e di conoscenza per il monitoraggio delle esposizioni a rischio e per la migliore definizione dei protocolli sanitari;</li><li>- la riunione periodica;</li><li>- la formazione e l'informazione...</li></ul>
<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 40. <i>Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale</i></p> <p>1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.</p>
<b>Decreto modific a</b>	<p style="text-align: center;">ART. 23 <i>(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.</p>
<b>Note e proposte</b>	<p>Il ruolo del medico competente risulta appiattito. Il sistema previsto dall'art. 40 andava sicuramente perfezionato, ma l'idea di fondo no.</p> <p>L'art. 40 rappresenta comunque una fonte di informazioni preziosa per il SINP, soprattutto per quanto attiene i rischi lavorativi e gli esposti, e andrebbe confermato.</p> <p>Potrebbe essere al limite proponibile mantenerlo, in una prima fase sperimentale, per settori lavorativi particolari (a maggiore rischio) o in funzione della numerosità dell'azienda.</p>
<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 41. <i>Sorveglianza sanitaria</i></p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;</li><li>b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</li></ul> <p>2. La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;</li><li>b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di</li></ul>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

*c)* visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

*d)* visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

*e)* visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

*a)* in fase preassuntiva;.....

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *c)*, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

*a)* idoneità;

*b)* idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

*c)* inidoneità temporanea;

*d)* inidoneità permanente.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<b>Decreto modific a</b>	<p style="text-align: center;">ART. 24 <i>(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:<ol style="list-style-type: none"><li>a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;</li><li>b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) <i>in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi</i>".</li></ol></li><li>2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) <i>visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni.</i>";</li><li>3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. <i>Le visite mediche preventive, ai fini dell'assunzione, su scelta del datore di lavoro possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.</i>"</li><li>4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.</li><li>5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. <i>Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto</i>".</li><li>6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. <i>Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.</i>".</li><li>7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva".</li></ol>
<b>Note e proposte</b>	<p>All'articolo 41, comma 2 è aggiunta la lettera g) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni"; perché considerare solo il caso di malattia e non anche quello di infortunio?!</p> <p>Ci opponiamo alle visite preassuntive in quanto tali, a maggior ragione se affidate senza specificazioni a medico competente e ASL (il datore di lavoro sceglie liberamente tra le due opzioni? si rivolge alla ASL solo quando non ha un medico competente, così che i medici del lavoro pubblici diventino selettori di personale in pieno dispregio del codice etico internazionale ICOH ? altro ?).</p> <p>Nel caso passi l'introduzione della "novità" della visita preassuntiva si imporrebbe la necessità di un'ulteriore "novità" necessariamente ad essa correlata, quella della possibilità del ricorso ad un giudizio espresso in questa fase.</p> <p>È comunque improponibile che le ASL facciano le visite preassuntive: - perché hanno un altro mandato e si aprirebbe l'ennesima differenza tra figure sanitarie e tecniche (vigilanti)</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

	<p>- perché comunque il medico competente sa a quale mansione (rischi) il soggetto andrebbe impiegato e quindi le ASL non potrebbero che esprimersi in termini di idoneità generiche (già rigettate perché frutto di vecchissime leggi, ormai superate).</p> <p>L'autorizzazione alle visite preassuntive è peraltro un'altra gravissima violazione della legge delega, che non consente di modificare l'articolo 5 della legge n. 300/1970 (ennesimo tentativo di manomettere lo Statuto dei lavoratori), che le vieta esplicitamente.</p> <p>Ne deriva evidentemente che è del tutto illegittima anche la previsione del comma 7 con l'inciso "ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva."</p> <p><u>Proposta di integrazione articolo 41:</u></p> <p>10. "Il giudizio di idoneità alla mansione specifica, emesso da medico competente, dipendente o collaboratore di una struttura pubblica deputata da norme di settore all'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, integra o sostituisce l'accertamento periodico relativo al possesso di requisiti psicofisici di idoneità all'impiego previsti dalla norme di settore, limitatamente per la parte in cui il possesso o la permanenza dei requisiti è accertata da parte del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria".</p>
--	--

D.Lgs. 81/08	Art. 50. <i>Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>
Decreto modificato	ART. 28 <i>(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: <i>"7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300".</i>
Note e proposte	Esclude ora la possibilità che i delegati si occupino di salute e sicurezza se non sono RLS.



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 68. <i>Sanzioni per il datore di lavoro</i></p> <p>1. Il datore di lavoro e' punito: a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66; b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.</p>
<b>Decreto modifica</b>	<p style="text-align: center;">ART. 40 <i>(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. L'articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 68 <i>Sanzioni per il datore di lavoro</i></p> <p>1. Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.</p> <p>2. L'allegato IV identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera b), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”.</p>
<b>Note e proposte</b>	<p>È ormai prassi consolidata che si contesti una sola contravvenzione quando si verifichi la violazione ripetuta di una medesima norma, mentre si tenga conto delle diverse contravvenzioni quando vengano violate più norme con diverse azioni o omissioni.</p> <p>A seguito di quanto previsto dall'art. 40 del decreto di modifica, l'organo di vigilanza sarebbe chiamato ad applicare un'unica contravvenzione per situazioni molto differenti tra di loro, come quelle indicate nell'allegato IV.</p> <p>Pertanto l'ammissione al pagamento (o comunque la dimostrazione</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

	dell'adempimento) in questa maniera non potrebbe essere assicurata per ogni singola voce ma solo per la totalità delle prescrizioni o disposizioni, ledendo così anche i diritti dei contravventori.
--	--

D.Lgs. 81/08	<p style="text-align: center;">Art. 70. <i>Requisiti di sicurezza</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.</p> <p>2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.</p> <p>3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.</p> <p>4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;</li><li>b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.</li></ul>
-----------------	---



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<b>Decreto modific a</b>	<p style="text-align: center;">ART. 42</p> <p style="text-align: center;"><i>Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <i>"2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione.";</i></p> <p>b) il comma 4 è sostituito dal seguente: <i>"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, non risulti <del>non</del> rispondente ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:</i></p> <p><i>a) l'organo di vigilanza che ha accertato la non rispondenza in sede di utilizzo dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;</i></p> <p><i>b) l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1."</i></p>
<b>Note e proposte</b>	<p>Per quanto riguarda il comma 2-bis, sarebbe più opportuno fare riferimento ai requisiti di sicurezza delle macchine individuati dal DPR 459/96 (e non solo o non tanto dell'allegato V). Il nuovo riferimento dell'art. 70.2-bis all'All.V per gli assemblaggi di macchine e impianti è discutibile, dovuto forse a una questione controversa di lettura della direttiva macchine, che pare però risolto nella nuova direttiva 2006/42/EC (art.2).</p> <p>Per quanto riguarda il comma 4, non pare legittimo posticipare l'avvio del procedimento penale al preventivo accertamento di non conformità dell'autorità amministrativa: la polizia giudiziaria ha l'obbligo di avviare l'azione penale e di comunicare la notizia di reato appena lo abbia accertato.</p>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 71. <i>Obblighi del datore di lavoro</i></p> <p>4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;</p> <p>3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);</p>
<b>Decreto modific a</b>	<p style="text-align: center;">ART. 43 <i>Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione;"</p>
<b>Note e propost e</b>	<p>Riduce drasticamente gli obblighi del ddl all'aggiornamento tecnologico. L'espressione "significativa riduzione" appare inoltre troppo generica.</p>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<p>D.Lgs. 81/08</p>	<p style="text-align: center;">Art. 87. <i>Sanzioni a carico del datore di lavoro</i></p> <p>1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;</li><li>b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;</li><li>c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.</li></ul> <p>2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;</li><li>b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.</li></ul> <p>3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;</li><li>b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;</li><li>c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;</li><li>d) dell'articolo 86, comma 3.</li></ul>
-------------------------	--



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

Decreto modific a	<p style="text-align: center;">ART. 55 <i>Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. L'articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>“ART. 87</b> <i>(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso)</i></p> <p><i>“1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) dell'articolo 70, comma 1;</i></li><li><i>b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;</i></li><li><i>c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;</i></li><li><i>d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;</i></li><li><i>e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.</i></li></ul> <p><i>2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;</i></li><li><i>b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;</i></li><li><i>c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);</i></li><li><i>d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.</i></li></ul> <p><i>3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per la violazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 2;</i></li><li><i>b) dell'articolo 71, commi 6, 9, 10 e 11;</i></li><li><i>c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);</i></li><li><i>d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.</i></li></ul> <p><i>4. L'allegato V, parte II identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nei commi 1, lettere b), e 2, lettera a), l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.</i></p>
-------------------------	---



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

	<p>5. <i>L'allegato VI identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nel comma 2, lettera b), l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.</i></p> <p>6. <i>Il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 72."</i></p>
<b>Note e proposte</b>	<p>Questo articolo è fonte di confusione in quanto, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. si prevede la sola sanzione amministrativa per una serie di violazioni previste negli allegati V e VI per reati di portata non inferiore di quelli punite con sanzione penale in altri punti;</li><li>2. si prevedono sanzioni amministrative per gravi violazioni contenute negli artt. 70 e 71, parificandole ad altre violazioni di minore portata previste negli artt. 77 e 86;</li><li>3. non pare comprensibile la depenalizzazione delle violazioni del noleggiatore o del concedente in uso (assai frequenti e fonti di danni rilevanti).</li></ol>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<p>D.Lgs. 81/08</p>	<p>Art. 89. <i>Definizioni</i></p> <p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:</p> <p>c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;</p>
<p>Decreto modifica</p>	<p>ART. 57 <i>Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All'articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p>a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "<i>c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.</i>";</p>
<p>Note e proposte</p>	<p>Non siamo d'accordo con le modifiche proposte e riproponiamo il testo del gruppo di lavoro (Ministero-Regioni-Ispel-Inail). Riteniamo fondamentale che il Responsabile dei Lavori sia soggetto "qualificato" come richiede la direttiva europea e come è nell'attuale stesura del DLgs 81/2008:</p> <p>c) responsabile dei lavori: <b>soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Tale soggetto è il coordinatore, di cui alla seguente lettera e) o f), o il progettista o il direttore dei lavori.</b> Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

D.Lgs. 81/08	<p>Art. 90. <i>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</i></p> <p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.</p>
Decreto modificato	<p>ART. 58 <i>Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche: 0a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso:</p>
Note e proposte	<p>Non siamo d'accordo sull'opportunità di togliere questa responsabilità al committente/RL, peraltro prevista dalla direttiva europea esclusivamente in capo al committente/RL.</p> <p>Emendamento non accettato.</p> <p><u>Tale obbligo è comunque poi sanzionato all'art.157 delle proposte del governo</u></p>

D.Lgs. 81/08	<p>Art. 91. <i>Obblighi del coordinatore per la progettazione</i></p>
Decreto modificato	<p>ART. 59 <i>Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."</p>
Note e proposte	<p>Appare di difficile attuazione, (quale progettista? Che garanzia ci dà vista l'assenza quasi totale di progettazione esecutiva? ) Siamo propensi a lasciare l'obbligo in capo al committente</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori</p> <p>1. Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.</p> <p>2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).</p>
<b>Decreto modific a</b>	<p style="text-align: center;">ART. 61 <i>Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All'articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;</li><li>b) al comma 2 dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono inserite le seguenti: "dei lavori", dopo le parole: "non esonera" sono inserite le seguenti: " il committente o" e le parole: "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e)".</li></ul>
<b>Note e propost e</b>	<p>L'abolizione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 93 (e cioè l'abolizione dell'obbligo da parte del committente di controllare l'operato del responsabile dei lavori e di verificare che lo stesso adempia a quegli obblighi che gli ha conferito con l'incarico affidatogli), pur essendo giustificato dalla scarsa conoscenza degli adempimenti di sicurezza della maggior parte dei committenti indebolisce, di fatto tutto il sistema favorendo l'implementarsi di situazioni di illegittimità sia dal punto di vista contrattuale che della mera esecuzione delle opere.</p>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<p>D.Lgs. 81/08</p>	<p>Art. 97. <i>Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</i></p> <p>1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p>2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.</p> <p>3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</p>
<p>Decreto modific a</p>	<p>ART. 64 <i>Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le condizioni di", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo "Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente." b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."</p>
<p>Note e propost e</p>	<p>Il periodo aggiunto al comma 1 risulta assolutamente non condivisibile, in quanto anche in presenza di più imprese affidatarie ciascuna deve mantenere tutti gli obblighi di cui all'art.97.</p> <p>Inoltre risulterebbe difficile per i lavori privati, anche in fase di vigilanza, stabilire qual è l'impresa affidataria. Dovrebbe venire individuata a monte dal committente! Molto meglio che ogni impresa con il contratto d'appalto con il committente abbia gli obblighi dell'affidataria</p> <p>Il comma 3-ter non è accettabile, in quanto eccessivo. Si ritiene che questo personale debba sostanzialmente ricadere nella definizione di dirigente o preposto con adeguata formazione prevista per tale figura. Si propone infatti di modificare il comma 1 in qs modo: "1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria <del>vigila sulla</del> <b>verifica, direttamente o tramite propri dirigenti o preposti, le condizioni di</b> sicurezza dei lavori affidati e <del>sull'applicazione</del> <b>l'applicazione</b></p>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

D.Lgs. 81/08	<p style="text-align: center;">Art. 99. <i>Notifica preliminare</i></p> <p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;</li><li>b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;</li><li>c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.</li></ul>
Decreto modifica	Proposta del gruppo di lavoro delle regioni, condivisa con il gruppo che ha lavorato al ministero ma non inserita per questioni di tempo nel documento con le modifiche inviate al ministero
Note e proposte	<p>La previsione dell'obbligo di notifica ricalca quanto previsto nell'art 11 comma 1 del decreto 494/96 come modificato dal 528/99. Non si è però tenuto conto che i contenuti degli articoli a cui si rimanda, sono completamente mutati (<i>prima l'obbligo di notifica sussisteva quando erano coinvolte più imprese e il cantiere aveva durata superiore a 200 u/g oppure comportava rischi particolari; ora la notifica è obbligatoria ogni volta che sono coinvolte due o più imprese</i>).</p> <p>Il meccanismo comporta una inflazione di notifiche inutili riguardanti piccolissimi lavori che l'emendamento, nella stesura seguente, si propone di eliminare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a) cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200u/g</b></li><li><b>b) cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato XI</b></li><li><b>c) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a) e b) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.</b></li></ul>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

D.Lgs. 81/08	Art. 108. <i>Viabilità nei cantieri</i>  1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.
Decreto modific a	
Note e propost e	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 108</b> <b>Viabilità nei cantieri</b></p> <p><b>Proposta gruppo di lavoro</b></p> <p>1. Durante i lavori deve essere <b>resa sicura</b> nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli <b>in aggiunta a quanto previsto</b> al punto 1 dell'allegato XVIII.</p> <p>La modifica si rende necessaria allo scopo di non perdere la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 del DPR 164/56. LA MODIFICA SI RITIENE MOLTO IMPORTANTE</p>

D.Lgs. 81/08	Art. 222. <i>Definizioni</i>  1. Ai fini del presente capo si intende per:  <i>f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;</i>
Decreto modific a	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
Note e propost e	L'articolo 222 comma 1, lettera f) reca una diversa definizione di "sorveglianza sanitaria" rispetto alla definizione contenuta nell'articolo articolo 2, lettera m)  modifica: sopprimere tale definizione dell'articolo 222



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 243. <i>Registro di esposizione e cartelle sanitarie</i></p> <p>1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.</p> <p>4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.</p>
<b>Decreto modifica</b>	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
<b>Note e proposte</b>	<p><u>Proposta di modifica punto 1. e 4.</u></p> <p>1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportato, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.</p> <p>4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.</p>

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 260. <i>Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio</i></p> <p>3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni</p>
-------------------------	--



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

	individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
<b>Decreto modific a</b>	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
<b>Note e propost e</b>	Dopo le parole “trasmette all’ISPESL” aggiungere “per il tramite del medico competente”

<b>D.Lgs. 81/08</b>	<p style="text-align: center;">Art. 280. <i>Registri degli esposti e degli eventi accidentali</i></p> <p>2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.</p> <p>3. Il datore di lavoro:</p> <p><i>b)</i> comunica all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;</p>
<b>Decreto modific a</b>	PROPOSTE NON ACCOLTE NEL DECRETO DI MODIFICA
<b>Note e propost e</b>	<p><u>modifica</u> comma 2 con:</p> <p>2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.</p> <p><u>modifica</u> comma 3 lettera b)</p> <p>b) comunica all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano, e consegna al medesimo Istituto, tramite il medico competente, le relative cartelle sanitarie e di rischio.</p>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

D.Lgs. 81/08	Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE
-----------------	--------------------------------------



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

Decreto  
modific  
a

### ART. 105

*Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 222, comma 1, del decreto dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: "*h-bis) rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell'incidente è da ritenersi limitata; h-ter) rischio irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale.*".

### ART. 106

*Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) dopo la parola: "determina" il simbolo ";" è soppresso;  
b) alla lettera c) la parola: "tipo" è sostituita dalla seguente: "modo";  
c) alla lettera d), le parole: "compresa la quantità degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "*tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare*";  
d) alla lettera e), dopo la parola: "biologici" il simbolo ";" è soppresso.

### ART. 107

*Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 232, comma 4, del decreto la parola: "moderato" è sostituita dalle seguenti: "*basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori*".

### ART. 108

*Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: "*b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254.*".



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

### ART. 109

*Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: "all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
  - b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall'organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.*";
  - c) al comma 6 le parole: "di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 250".

### ART. 110

*Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 259 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dopo le parole: "aree interessate" è inserita la seguente: "*di*" e le parole: "un controllo sanitario volto a verificare" sono sostituite dalle seguenti: "*a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare*";
  - b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.*".

### ART. 111

*Modifiche all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 261, comma 1, del decreto dopo la parola: "casi", la parola: "*accertati*" è soppressa.

### ART. 112

*Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:

#### *"ART. 262*

*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 249, commi 1 e 3;
- b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

Note e proposte	<p style="text-align: center;">Titolo IX</p> <p style="text-align: center;">Sostanze pericolose</p> <p style="text-align: center;">CAPO I°</p> <p style="text-align: center;">Protezione da agenti chimici</p> <p style="text-align: center;">Art. 221</p> <p style="text-align: center;">Campo di applicazione</p> <p>Comma 4. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano inoltre disciplinate dalle norme contenute al Capo III° del presente titolo.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p style="text-align: center;">PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE I</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 246</p> <p style="text-align: center;"><i>Campo di applicazione</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative consentite che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate ed a tutti i casi di possibile esposizione dei lavoratori all'amianto .</p> <p style="text-align: center;">Articolo 247</p> <p style="text-align: center;"><i>Definizioni</i></p> <p>12. Per valore limite di esposizione professionale per l'amianto si definisce il valore di</p>
-----------------	--



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

0.1 fibre di amianto per centimetro cubo d'aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore.

## SEZIONE II

### OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

#### Articolo 248

##### *Individuazione della presenza di amianto*

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, quali quelli relativi agli edifici, alle apparecchiature, alle attrezzature, alle macchine, agli impianti ed ai mezzi di trasporto, nonché opere di scavo e perforazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

Qualora il datore di lavoro accerti la presenza di amianto, applica le disposizioni previste dal presente Capo .

#### Articolo 249

##### *Valutazione del rischio*

5 Durante le rimozioni di amianto friabile, laddove particolari condizioni ambientali o degli impianti non consentano l'applicazione delle procedure per il contenimento alla sorgente della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, nonché ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro aggiorna la valutazione tramite una nuova misurazione delle fibre di amianto aerodisperse durante il lavoro.

#### Articolo 251

##### *Misure di prevenzione e protezione*

b) i lavoratori addetti (esposti) ad attività con materiali contenenti amianto devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

decimo del valore limite indicato all'art. 254;

**Articolo 253**

*Controllo dell'esposizione*

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996

**Articolo 256**

*Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto*

4. Il piano, in particolare, contiene informazioni specifiche sui seguenti punti:

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

**Articolo 259**

*Sorveglianza sanitaria*

1. Il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore, **valuta l'opportunità di effettuare ulteriori o altri esami privilegiando quelli** non invasivi e quelli per i quali vi è documentata evidenza di efficacia.



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

<p>D.Lgs. 81/08</p>	<p style="text-align: center;">Art. 302. <i>Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto</i></p> <p>1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.</p> <p>2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;</li><li>b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.</li></ul> <p>3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.</p>
-------------------------	---



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

Decreto modificato	<p style="text-align: center;">ART. 132 <i>(Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. L'articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 302</b> <i>(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)</i></p> <p>1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.</p> <p>2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.</p> <p>3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.</p> <p>2. Dopo l'articolo 302 del decreto è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“ART. 302bis Potere di disposizione</i></p> <p><i>1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.</i></p> <p><i>2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che deve decidere il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.”.</i></p>
Note e proposte	<p>Art. 302-bis (potere di disposizione):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il comma 1 appare assolutamente poco credibile;</li><li>• nel comma 2 si parla di autorità gerarchicamente sovraordinata: risulta di difficile individuazione l'autorità sovraordinata all'organo di vigilanza (PM? Regione?).</li></ul>



## Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

D.Lgs. 81/08	Sanzioni
Decreto modific a	
Note e propost e	<p>La questione sanzioni è più articolata di come si denuncia (anche se con delle chicche come l'aumento delle sanzioni per i lavoratori!). Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per i ddl e dirigenti le sanzioni a volte aumentano e a volte diminuiscono. Comunque sono superiori a quelle del 626.</li><li>- Quelle dell'art.300 sulla responsabilità degli enti non sembrano modificate.</li><li>- Restano arresto e ammenda, senza alternative, a cui non si applica il 758, e per le sanzioni amministrative si applica un metodo nuovo.</li><li>- Sono diminuite le sanzioni per i preposti.</li><li>- Sono aumentate le sanzioni per i lavoratori !!!!</li><li>- Sono diminuite le sanzioni per i progettisti, per i fabbricanti e per gli installatori.</li><li>- Sono diminuite le sanzioni per i medici competenti.</li><li>- Le sanzioni per autonomi, familiari, piccoli agricoltori da amministrative pecuniarie diventano penali, ma diminuiscono gli importi erogabili con l'ammenda per via amministrativa.</li><li>- Sono state inserite le sanzioni per il Capo sui DPI, assenti nel DLgs 81.</li></ul> <p>- pare che sia scomparsa la sanzione per la violazione dell'art. 17, comma 1, lettera a);</p> <p>Si segnalano alcuni aspetti significativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'obbligo di applicare solo una sanzione anche in presenza di più violazioni degli allegati</li><li>- La persistenza della confusione tra sanzioni per la violazione dell'art. 70 (commi 1 e 2) e dell'art. 71 comma 1</li><li>- La permanenza delle sanzioni amministrative e pecuniarie per la maggior parte delle violazioni in materia di sicurezza delle macchine</li><li>- La procedura "strana" prevista nell'art. 70, comma 4, lettera a (la disposizione come alternativa alla prescrizione)</li></ul>

D.Lgs. 81/08	VERIFICHE PERIODICHE
Decreto modific a	
Note e propost e	<p>Si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La persistente confusione sulla questione delle verifiche periodiche (se la ASL non esce ci si può rivolgere a strutture private)</li><li>- Il mantenimento del DPR 462/01 (verifiche impianti messa a terra) che sarebbe da abrogare. Soprattutto la grande confusione su questo punto in materia di verifiche periodiche sugli impianti elettrici.</li></ul>
D.Lgs. 81/08	



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

Decreto modific a	<p style="text-align: center;"><b>Allegato I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Violazioni che espongono a rischi di carattere generale</b></p>
Note e propost e	<p><i>L'allegato I si propone di sospendere le lavorazioni a norma dell'art 14 in moltissime situazioni inflazionando il dispositivo. Ci sono inoltre dei doppioni.</i></p> <p><i>Riserveremmo la sospensione con vigilanza all'autorità di vigilanza solo ai casi più gravi.</i></p> <hr/> <p>La novità d'uso dell'all.I come criterio rende piuttosto probabile la sospensione di attività.</p>

D.Lgs. 81/08	
Decreto modific a	<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO</b></p>
Note e propost e	<p>L'all.IV è rimasto tal quale salvo correzioni e integrazioni puntuali e l'introduzione del testo completo dell'art.20 del DPR 303. Restano però la bizzarra assenza del capitolo 5 (si salta dal 4 al 6), il non condivisibile aumento dell'altezza consentita delle banchine di carico da 1,5 m a 2,0 m senza parapetto (1.7.3) e l'assurda necessità di intervento dell'organo di vigilanza per consentire ai lavoratori di sedersi (vedi grandi magazzini e supermercati) (punto 1.11.1.5). Manca il collegamento con il decreto sul Pronto soccorso.</p> <p>Pericolosa l'ipotesi di autorizzazione da parte dell'Organo di vigilanza di chiusura a chiave delle uscite di emergenza in corso di attività (1.5.7) e grossi dubbi permangono sulla possibilità di somministrare "modiche" quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti (1.11.3.3).</p>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

www.snop.it

D.Lgs. 81/08	
Decreto modific a	<p style="text-align: center;">ALLEGATO XI</p> <p style="text-align: center;"><b>ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI</b></p> <p><i>1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento a profondità superiori a 2,5 m e sviluppo lineare superiore a 6 m o di sprofondamento a profondità superiori a 3 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 4 m, che richieda l'installazione di opere provvisorie con un'estensione lineare superiore a 6 m.</i></p> <p><i>2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.</i></p>
Note e proposte	<p>Sembra pessima la casistica sui lavori a rischio particolare (all.XI) del punto 1 che rischia di far apparire come trascurabili le violazioni delle norme per seppellimento e caduta: con una tale deroga si riducono le tutele.</p> <p>Il punto 2 fa riferimento ai soli rischi chimici e biologici per i quali sono previste visite mediche obbligatorie: sembra una significativa riduzione della tutela per i lavoratori.</p>

D.Lgs. 81/08	
Decreto modific a	<p style="text-align: center;">ALLEGATO XV</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO</b></p> <p><b>2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:</b></p> <p><i>c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;</i></p>
Note e proposte	<p>Modifiche non condivisibili.</p> <p>Non erano state concordate modifiche a tale allegato; si ritiene, con largo consenso, che la stesura riportata nel decreto 81 faccia maggior chiarezza sul ruolo del coordinatore.. Le modifiche proposte invece costringono il CSE alla valutazione di tutti i rischi, compresi quelli propri delle imprese, che invece si trovano già all'interno dei POS.</p>



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

[www.snop.it](http://www.snop.it)

*Il Direttivo SNOP*